

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

PDL/DDL REG. GEN. N. 412

PRIMO/A FIRMATARIO/A PDL

Carmela RESCIGNO

TITOLO *“Modifica alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) e successive modifiche ed integrazioni.”*

Specificare se la proposta di legge:

- ☒ **È priva di effetti finanziari per il bilancio regionale** (es. disposizioni esclusivamente ordinamentali). La proposta di legge si compone di sei articoli di cui quattro di modifica alla l.r. 10/2004, uno in merito all'invarianza di bilancio ed infine quello di entrata in vigore. La stessa recepisce quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 ed individuare chiaramente un termine entro cui poter presentare la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi secondo le modalità stabilite dalla l.r. n. 10 del 2004. non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto ha natura ordinamentale e non prevede impiego di risorse (in termini di strumenti e capitale umano) da parte della Regione.
- ☐ **Ha effetti finanziari** e per la copertura degli oneri occorre provvedere ad un nuovo e apposito stanziamento in bilancio.
- ☐ **Ha effetti finanziari (in quanto comporta oneri) ma si caratterizza per la invarianza finanziaria** (si attinge ad “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui l'Amministrazione può disporre a legislazione vigente oppure vi è un aggravio di spesa neutralizzato con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o maggiori entrate). Indicare le risorse già esistenti o le somme già stanziare in bilancio e utilizzabili per le finalità delle disposizioni stesse.

INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI- CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	NO			Introduce una formulazione dell'art. 1 alla L.R. n. 10/04 con cui si recepisce quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 stabilendo la possibilità di poter definire le istanze relativa alla definizione degli illeciti edilizi secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 10 del 2004.
2	NO			Inserisce un termine mediante dell'art. 3 comma 2 lettera d) della L.R. n. 10 del 2004
3	NO			Introduce l'art. 8 alla L.R. n. 10/04 con cui si prevede un termine di presentazione delle domande di condono
4	NO			Introduce il comma 5 bis all'art. 9 L.R. n. 10/04 prevedendo che il rilasciato del permesso di costruire in sanatoria deve avvenire entro il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo anche per abusi edilizi relativi ad immobili residenziali realizzati in uno dei Comuni di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti le domande di sanatoria, ai sensi della legge 47/1985,

				della legge 724/1994 e della legge 236/2003.
5	NO			Norma di invarianza finanziaria
6	NO			Norma di entrata in vigore
		Stanziamento Complessivo		